

A chiunque possa essere interessato

p.c. ENAC
Direttore Generale
Vice Direttore Generale
Direzione Centrale Vigilanza Tecnica
Direzione Regolazione Navigabilità
Direzione Regolazione Personale e Operazioni Volo
Direzioni / Ufficio Operazioni
Direzione Affari Legali e Contenzioso

Oggetto: Periodo di emergenza sanitaria legata alla COVID-19 – esenzione **IAW/CAW 2020-02**, ai sensi dell'Articolo 71(1) del regolamento (UE) 2018/1139 (dal 03.04.2020 al 02.12.2020) – ulteriore estensione della validità dell'Airworthiness Review Certificate (ARC), quando l'aeromobile è gestito in ambiente controllato.

Conformemente alle recenti disposizioni del Governo nazionale e delle altre istituzioni preposte alla tutela della salute pubblica sono state adottate incisive azioni di contrasto alla diffusione del contagio di COVID-19 che comportano drastiche restrizioni agli spostamenti e allo svolgimento delle attività non essenziali.

Tali limitazioni potrebbero impedire all'Airworthiness Review Staff (ARS) di effettuare l'ispezione fisica dell'aeromobile richiesta dal processo di revisione dell'aeronavigabilità per l'emissione di un nuovo Certificato di Revisione dell'Aeronavigabilità (ARC). Tale ispezione fisica è obbligatoria quando la validità dell'ARC sia già stata estesa per due volte; la mancata ispezione comporta la scadenza dell'ARC e l'impossibilità di emetterne uno nuovo.

L'ENAC ha pertanto deciso di adottare con urgenza, ai sensi dell'Articolo 71(1) del regolamento (UE) 2018/1139, un'esenzione alla rispondenza ai requisiti M.A.901(c)(2), M.A.901(e)(2) o M.A.901(f), come applicabili, dell'allegato I (Parte M) al Reg. (UE) n. 1321/2014, per gli aeromobili immatricolati in Italia la cui validità dell'ARC sia stata già estesa due volte e la data dell'ultima scadenza ricada nell'intervallo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2020.

Per tali aeromobili l'esenzione in oggetto consente l'estensione di ulteriori sei mesi del periodo di validità del relativo ARC.

Al fine di beneficiare di tale esenzione, l'impresa approvata in accordo al capitolo G dell'Allegato I (Parte M) che ne gestisce la navigabilità continua in ambiente controllato secondo il paragrafo M.A.901(b) deve, nel momento in cui accorda l'ulteriore estensione del periodo di validità dell'ARC, assicurare il rispetto dei



seguenti termini e condizioni di mitigazione tali da garantire il mantenimento degli attuali standard di sicurezza, verificando che:

- a) l'ARS non può effettuare l'ispezione fisica dell'aeromobile a causa delle restrizioni sugli spostamenti ovvero, per le medesime ragioni, è impossibilitato ad accedere al sito in cui si trova l'aeromobile;
- b) risultano soddisfatte, per lo specifico aeromobile, le condizioni per l'estensione dell'ARC, conformemente ai punti (b) e (j) del paragrafo M.A.901;
- c) sia stata condotta e documentata da un'impresa, appropriatamente approvata in accordo al capitolo G dell'Allegato I (Parte M), che possiede il privilegio di effettuare la revisione dell'aeronavigabilità per l'aeromobile in questione, una revisione documentale completa in conformità al punto (k) del paragrafo M.A.901. L'impresa può essere:
 - a. quella che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità continua dell'aeromobile al quale deve essere esteso l'ARC o
 - b. un'altra impresa con le medesime caratteristiche, qualora richiesto dall'impresa che gestisce l'aeronavigabilità continua dell'aeromobile;
- d) l'estensione della validità dell'ARC concessa in conformità con questa esenzione deve essere effettuata da una persona qualificata e autorizzata dall'impresa che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità continua dell'aeromobile in ambiente controllato e l'evidenza della positiva conclusione del processo di estensione dovrà essere annotata sull'ARC o dovrà esservi allegata;
- e) l'ARS che effettuerà la revisione dell'aeronavigabilità al momento della scadenza dell'estensione ARC concessa conformemente a questa esenzione, dovrà avere a disposizione le documentazioni nelle quali dovranno essere forniti tutti i dettagli della revisione documentale completa condotta in accordo al precedente punto c). L'ARS potrà prendere in considerazione queste informazioni durante i controlli e le verifiche che sarà chiamato ad eseguire nel corso dell'effettuazione della revisione dell'aeronavigabilità in accordo ai requisiti applicabili.

Le prerogative relative a questa esenzione non hanno alcun effetto sulla data di validità del successivo ARC (il ciclo di revisione dell'aeronavigabilità dovrà essere mantenuto).

Qualora lo sviluppo della pandemia da COVID-19 non permetterà di rientrare nelle condizioni operative normali entro il 31 luglio 2020, l'ENAC:

- su specifica richiesta e limitatamente agli ARC estesi conformemente all'esenzione in parola, potrà prendere in considerazione la possibilità di



concedere all'impresa che gestisce l'aeronavigabilità dell'aeromobile un'altra esenzione ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2018/1139 al fine di consentire, in via eccezionale, ulteriori estensioni della validità dell'ARC;

- si riserva di accordare un'ulteriore esenzione anche agli aeromobili immatricolati in Italia per i quali la validità del rispettivo ARC sia già stata estesa due volte e l'ultima scadenza ricada nel periodo 1 agosto 2020 - 2 dicembre 2020.

Il presente provvedimento di adozione delle esenzioni sopra descritte e i relativi termini saranno notificati alla Commissione Europea, all'Agenzia e agli altri Stati Membri EASA in osservanza di quanto disposto negli articoli 71 e 74 del Regolamento (UE) 2018/1139.

Cordiali saluti

Il Direttore
Ing. Fabio NICOLAI
*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

Allegato
Modello di Esenzione EASA FO.EXEMP.00026 – rif. IAW/CAW 2020-02

CT